

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

**N. 630**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante:  
«Regolamento di semplificazione delle procedure di  
prevenzione incendi relative ai depositi di gas di petrolio  
liquefatto in serbatoi fissi di capacità non superiore a 5  
metri cubi»

*(Parere ai sensi dell'articolo 20, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59  
e dell'articolo 1, allegato A, n. 28, della legge 24 novembre 2000, n. 340)*

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 2 marzo 2006)**



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/D - XIV 376/06

Roma, li - 2 MAR. 2006

Illustre Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento di semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità non superiore a 5 metri cubi", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2006.

A nome del Governo, in considerazione dell'imminente conclusione della Legislatura e della particolare rilevanza annessa al provvedimento, Le chiedo di voler assegnare lo schema all'esame delle competenti Commissioni parlamentari.

Cordiali saluti

(Carlo Giovanardi)

-----  
Sen. Prof.  
Marcello PERA  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
ROMA

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### Schema di regolamento di semplificazione delle procedure di prevenzione incendi per i depositi di GPL di capacità complessiva fino a 5 m<sup>3</sup>.

La legge 24 novembre 2000, n. 340, recante disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi, prevede, al numero 28 dell'allegato A, tra i procedimenti da semplificare, quelli inerenti le procedure di prevenzione incendi per i depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità non eccedente 5 metri cubi.

Al fine di dare attuazione alla citata legge n. 340/2000 è stato elaborato il presente schema di regolamento, anche sulla scorta dei lavori a suo tempo condotti da un apposito gruppo di lavoro in collaborazione con le principali associazioni del settore.

La semplificazione prevista nello schema di regolamento si sostanzia nell'eliminazione della fase procedimentale del parere di conformità sul progetto, disciplinata dall'articolo 2 del d.P.R. n. 37/1998, e nell'adozione della sola fase di rilascio del certificato di prevenzione incendi, per la quale la documentazione tecnica già prevista dall'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (attestante l'installazione a regola d'arte del deposito ed il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza antincendio) dovrà essere integrata da una planimetria recante l'indicazione dell'ubicazione del deposito.

Si fa notare come con la recente emanazione del decreto ministeriale 14 maggio 2004, recante approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di GPL con capacità complessiva fino a 13 m<sup>3</sup>, tutti gli aspetti inerenti le caratteristiche costruttive delle attrezzature a pressione costituenti il deposito (serbatoio, tubazioni, accessori, ecc.) sono demandati all'osservanza dei requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva 97/23/CE (c.d. direttiva PED), recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. n. 93/2000, ed attestati dalla presenza della marcatura CE. Ne discende una significativa riduzione dei controlli che il personale VV.F. deve svolgere in fase di esame dei progetti poiché questi si limiterebbero, sostanzialmente, ad una verifica di corretta installazione dei depositi sul territorio.

Il regolamento si compone di 5 articoli:

- l'articolo 1 definisce il campo di applicazione del regolamento, ossia la disciplina del procedimento semplificato per la messa in esercizio, ai fini antincendio, dei depositi di GPL

di capacità complessiva non superiore a 5 m<sup>3</sup> che non siano a servizio di attività soggette ai controlli antincendio ai sensi della legge n. 966/65 e del d.P.R. n. 547/55;

- l'articolo 2 fissa gli adempimenti che deve porre in essere il titolare del deposito ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'impianto e del certificato di prevenzione incendi;
- l'articolo 3 disciplina gli adempimenti del Comando ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi;
- l'articolo 4 detta le disposizioni transitorie per i depositi i cui pareri di conformità siano stati presentati ai Comandi Provinciali prima dell'entrata in vigore dell'emanando regolamento;
- l'articolo 5 prevede un'attività di monitoraggio effettuata da parte del Ministero dell'interno, al fine di valutare gli effetti derivanti dall'applicazione della disciplina introdotta dal presente regolamento e di apportare le eventuali modifiche normative che si rendessero necessarie per sopravvenute esigenze di sicurezza pubblica.

Si fa presente, infine, che il provvedimento non è accompagnato dalla relazione tecnica in quanto dal regolamento non derivano oneri aggiuntivi a carico dell'erario.

## RELAZIONE TECNICO - NORMATIVA

### 1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

#### a) necessità dell'intervento normativo

Il provvedimento si inquadra nelle previsioni della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi", che al numero 28 dell'allegato A introduce esplicitamente la previsione di *semplificazione del procedimento per la denuncia di apparecchi a pressione e serbatoi gpl e procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di gpl in serbatoi fissi di capacità non eccedente 5 metri cubi.*

Al riguardo occorre precisare che:

- per quanto riguarda il procedimento relativo alla denuncia di apparecchi a pressione, l'intervenuto recepimento della relativa direttiva comunitaria, avvenuta con l'emanazione del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, che reca "Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione", ha assolto il vincolo di cui alla citata legge n. 340 del 2000;
- il campo di applicazione del provvedimento è limitato ai depositi che alimentano utenze che, per le loro caratteristiche, non rientrano tra quelle considerate pericolose ed elencate nel citato decreto ministeriale 16 febbraio 1982. Tale limitazione è determinata dalla necessità di garantire un'effettiva semplificazione. Nel caso di depositi a servizio di attività pericolose, infatti, in ogni caso il responsabile è tenuto a seguire la procedura di controllo prevista per il caso generale; pertanto con riferimento a queste ultime fattispecie non sarebbe possibile l'estensione dell'intervento di semplificazione introdotto dal regolamento.

L'intervento normativo si rende necessario per semplificare, a favore dei proprietari dei depositi, il procedimento di prevenzione incendi che risulta piuttosto complesso considerata la portata ridotta, non superiore a 5 m<sup>3</sup>, dei depositi in esame che, peraltro, devono alimentare utenze che non presentino specifiche caratteristiche di pericolosità, ferma restando la previsione nel regolamento di procedure che garantiscono che i depositi operino nel rispetto delle condizioni di sicurezza.

#### b) analisi del quadro normativo e dell'impatto normativo delle norme proposte

Il provvedimento riguarda, come già precisato, le procedure di controllo dei depositi di gas di petrolio liquefatto di capacità non eccedente i 5 m<sup>3</sup>. Attualmente, il controllo di tali depositi è disciplinato dalle procedure disposte, anche per le altre attività pericolose, dalla legge 26 luglio

1965, n.966, recante "Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento", dalla legge 7 dicembre 1984, n. 818, concernente "Nulla-osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", dal d.P.R. 29 luglio 1982, n.577, concernente "Approvazione del regolamento per l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio", e dal D.P.R. 12 gennaio 1998, n.37 recante:"Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi".

Tali norme prevedono che i responsabili di tali attività chiedano ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco:

- il parere sul progetto del deposito;
- il sopralluogo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi;
- il rinnovo del certificato di prevenzione incendi.

L'onere di tali servizi, per effetto dell'art. 4 della citata legge n. 966 del 1965, è a carico dei richiedenti.

Ai depositi cui si riferisce il presente provvedimento, non si applica l'articolo 2 del d.P.R. n. 37/1998, con la conseguente esclusione degli obblighi relativi all'esame del progetto di nuovo deposito.

c) analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

La materia trattata dalla disciplina in esame non presenta profili di contrasto con l'ordinamento comunitario.

**2. Analisi delle compatibilità con le competenze delle regioni**

Il provvedimento non si ritiene che incida sulle competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale, considerato che la materia disciplinata attiene a profili di sicurezza pubblica.

**3. Elementi di drafting e linguaggio normativo**

a) individuazione di nuove definizioni normative introdotte nel testo:

Nel provvedimento non sono state introdotte nuove definizioni normative.

b) verifica della correttezza dei riferimenti normativi citati con particolare riguardo alle successive modificazioni:

I riferimenti normativi presenti nel testo tengono conto delle successive modificazioni subite dai medesimi.

c) ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni a disposizioni vigenti:

In considerazione delle finalità del testo, che introduce una disciplina specifica ed organica nell'ambito di un quadro generale che rimane vigente, non si è reso necessario ricorrere alla tecnica della novella.

d) individuazione di effetti abrogativi espressi o impliciti:

Il provvedimento non produce effetti abrogativi.

## **ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE**

### **a) Ambito dell'intervento; destinatari diretti ed indiretti**

Il provvedimento è diretto a disciplinare i procedimenti di prevenzione incendi per la messa in esercizio dei depositi di GPL di capacità complessiva fino a 5 m<sup>3</sup>. Destinatari diretti del provvedimento sono gli enti e i privati titolari dei depositi di GPL di capacità non superiore a quella sopra riportata. Destinatari indiretti sono gli addetti del comando provinciale dei VV.F. che opera i controlli in fase di esame dei progetti.

### **b) Obiettivi e risultati attesi**

Obiettivo perseguito dalla normativa in esame è dato dalla semplificazione delle procedure di prevenzione incendi, attuata attraverso l'eliminazione della fase procedimentale del parere di conformità sul progetto e la previsione della sola fase del rilascio del certificato di prevenzione incendi.

### **c) Impatto diretto ed indiretto sulla organizzazione e sulla attività delle pubbliche amministrazioni**

Si premette che il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi. Si fa presente inoltre che non incide su funzioni e compiti di altre Amministrazioni pubbliche. Il monitoraggio previsto all'articolo 5 del regolamento rientra nell'ambito delle attività istituzionali del Ministero dell'interno.

### **d) Impatto sui destinatari diretti**

Ottenimento del certificato prevenzione incendi in tempi più brevi.

### **e) Impatto sui destinatari indiretti, stima degli effetti immediati e differiti della nuova normativa sulle varie categorie di soggetti interessati**

Riduzione dei controlli del personale VV.F. e limitazione ad una verifica di corretta installazione dei depositi sul territorio.

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI  
PREVENZIONE INCENDI RELATIVE AI DEPOSITI DI GPL IN SERBATOI FISSI DI  
CAPACITA' COMPLESSIVA NON MAGGIORE DI 5 METRICUBI

## **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

**VISTO** l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

**VISTO** l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

**VISTO** l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

**VISTA** la legge 24 novembre 2000, n. 340 e in particolare l'articolo 1, commi 1 e 2, e il numero 28 dell'Allegato A;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

**VISTA** la legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni;

**VISTA** la legge 5 marzo 1990, n. 46;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;

**VISTO** il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, recante disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto della domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco;

**VISTA** la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;

**UDITO** il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 febbraio 2006;

**ACQUISITI** i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

**SULLA PROPOSTA** del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno e delle attività produttive;

**EMANA**

il seguente regolamento

## Art. 1

*(Ambito d'applicazione)*

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di prevenzione incendi per la messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m<sup>3</sup>, di seguito denominati depositi.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m<sup>3</sup>, al servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e dell'articolo 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966.

## Art. 2

*(Adempimenti del titolare del deposito)*

1. Ai fini della prevenzione incendi, gli enti e i privati titolari dei depositi di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a richiedere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, di seguito denominato Comando, il sopralluogo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi.
2. Alla richiesta di cui al comma 1 sono allegati:
  - a) la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46, rilasciata ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
  - b) una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;
  - c) una planimetria del deposito, in scala idonea.
3. La planimetria di cui al comma 2, lettera c), è firmata da un professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell'ambito delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito.
4. Unitamente alla documentazione di cui al comma 2, il titolare presenta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'importo dovuto per l'effettuazione del sopralluogo ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966. L'importo è determinato in base alla tariffa oraria dovuta per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e alla durata del servizio stabilita per l'attività di sopralluogo dal decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998.
5. Il Comando rilascia al titolare contestualmente ricevuta dell'avvenuta presentazione della documentazione di cui ai commi 1, 2 e 4, che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di deposito.
6. Per ogni modifica del deposito che comporti una variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il titolare pone in essere gli adempimenti di cui ai commi 1, 2, e 4.

7. Per i depositi di cui all'articolo 1, comma 1, non si applica l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

### Art. 3

#### *(Adempimenti del Comando)*

1. Entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2, il Comando effettua il sopralluogo per accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, fermo restando quanto previsto dalla medesima normativa a carico dei soggetti responsabili delle attività e a carico dei soggetti responsabili della documentazione tecnica.
2. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo viene rilasciato all'interessato, in caso di esito positivo, il certificato di prevenzione incendi che costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta all'esercizio dell'attività.
3. Qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti di sicurezza richiesti, il Comando ne dà immediata comunicazione all'interessato ed alle autorità competenti ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti.
4. Al fine di evitare duplicazioni, nel rispetto del criterio di economicità, qualora il sopralluogo richiesto dall'interessato debba essere effettuato dal Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che preveda un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali dei quali è chiamato a far parte il comando stesso, il termine di cui al comma 1 non si applica dovendosi far riferimento ai termini procedurali ivi stabiliti.

### Art. 4

#### *(Disposizioni transitorie)*

1. La disciplina di cui all'articolo 2 non si applica alle domande di parere di conformità presentate al Comando prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, per le quali si applicano le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

**Art. 5**  
*(Monitoraggio e valutazione)*

1. Il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio dell'attuazione della disciplina di cui al presente regolamento al fine di valutare l'eventuale necessità di revisione della disciplina medesima per esigenze di sicurezza pubblica.

Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

32.18.  
HARANGI



# Consiglio di Stato

SECRETARIATO GENERALE

N. 1548/06

Roma, add. 20 feb. 2006

Risposta a nota del.....

N. .... Div. ....

**OGGETTO**

Schema di regolamento governativo recante semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di GPL di capacità non superiore a 5 metri cubi.

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il parere numero n. 429/06 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.

PRESIDENZA CONSIGLIO

MINISTRI-

Gab. dell'On. Ministro

ROMA

IL SEGRETARIO GENERALE

*Carlucci*

PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI  
DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA  
002896 28.02.06  
ARCHIVIO 32.18



# Consiglio di Stato

*Sezione Consultiva per gli Atti Normativi*

*Adunanza del 13 febbraio 2006*

N. della Sezione:  
429/2006

**OGGETTO:**

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI –Schema di regolamento  
governativo recante  
semplificazione delle procedure di  
prevenzione incendi relative ai  
depositi di GPL di capacità non  
superiore a 5 metri cubi.

*La Sezione*

Vista la relazione n. 524/06/UL/P

del 16 gennaio 2006, pervenuta il successivo 31 gennaio con la quale la  
Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della funzione pubblica –  
Ufficio legislativo) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di  
regolamento indicato in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Donato  
Marra;

**PREMESSO:**

Esponde l'Amministrazione che la legge 24 novembre 2000, n. 340, recante

disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi, prevede, al numero 28 dell'allegato A, tra i procedimenti da semplificare, quelli inerenti le procedure di prevenzione incendi per i depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità non eccedente 5 metri cubi.

Al fine di dare attuazione alla citata legge n. 340 del 2000 è stato predisposto lo schema di regolamento in oggetto, ai sensi del combinato disposto dall'art. 1, commi 1 e 2, della legge suddetta, dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

La semplificazione prevista dallo schema di regolamento, anche sulla scorta dei lavori a suo tempo condotti da un apposito gruppo di lavoro in collaborazione con le principali associazioni del settore, consiste nell'eliminazione della fase procedimentale del parere di conformità sul progetto, disciplinata dall'articolo 2 del d.P.R. 11 febbraio 1998, n. 32, e nel mantenimento della sola fase ordinata al rilascio del certificato di prevenzione incendi, per la quale la documentazione tecnica già prevista dall'art. 10, comma 4, del citato decreto legislativo n. 32 del 1998 (attestante l'installazione a regola d'arte del deposito ed il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza antincendio) dovrà essere integrata da una planimetria recante l'indicazione dell'ubicazione del deposito.

Infatti, con la emanazione del decreto ministeriale 14 maggio 2004, recante approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di GPL con capacità complessiva fino a 13 metri cubi, tutti gli aspetti inerenti le caratteristiche costruttive delle attrezzature a pressione costituenti il deposito (serbatoio, tubazioni, accessori, ecc.) sono demandati all'osservanza dei requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva 97/23/CE (c.d. direttiva PED), recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 ed attestati dalla presenza della marcatura CE. Ne discende una significativa riduzione dei controlli che il

personale dei vigili del fuoco è chiamato ad effettuare, limitati in pratica alla sola verifica della corretta installazione dei depositi sul territorio.

Il regolamento si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 delimita l'ambito di applicazione del regolamento alla messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi, che non siano al servizio di attività soggette a controlli di prevenzione incendi previsti dall'art. 36 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e dall'art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966.

L'articolo 2 stabilisce le modalità di presentazione e documentazione della domanda diretta al rilascio del certificato di prevenzione incendi, prevedendo altresì che la ricevuta attestante la suddetta presentazione costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di deposito.

L'articolo 3 disciplina gli adempimenti del Comando provinciale dei Vigili del fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi. Il sopralluogo dovrà essere effettuato entro novanta giorni dall'avvenuta presentazione della relativa domanda e nei quindici giorni successivi verrà rilasciato, in caso di esito positivo, il nulla osta all'esercizio dell'attività.

L'articolo 4 detta le disposizioni transitorie per le domande di pareri di conformità presentate prima dell'entrata in vigore del regolamento in oggetto.

L'articolo 5 prevede, infine, che il Ministero dell'interno effettui un'attività di monitoraggio al fine di valutare gli effetti derivanti dall'applicazione della disciplina introdotta dal presente regolamento e di apportare le eventuali modifiche normative che si rendessero necessarie per sopravvenute esigenze di sicurezza pubblica.

#### CONSIDERATO:

Si premette che già in precedenti occasioni, e in particolare con il parere espresso nell'adunanza del 25 agosto 2003 in materia analoga, la Sezione ha espresso l'avviso che, anche dopo le modifiche apportate all'articolo 117 della

Costituzione dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che ha riformato il Titolo V, lo Stato mantiene la potestà regolamentare allorchè si tratta di dettare una disciplina diretta a realizzare inderogabili esigenze di sicurezza pubblica e di tutela dell'ambiente secondo criteri di uniformità da garantire su tutto il territorio nazionale, esigenze riconducibili alle materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dal comma 2, lettere m) ed s) del citato art. 117.

Nel merito, la Sezione prende atto della valutazione tecnica che ha indotto l'Amministrazione, nell'ambito della propria responsabilità, a ritenere superflua la fase del parere di conformità sul progetto in considerazione della normativa sopravvenuta che, anche in attuazione di una specifica direttiva comunitaria, impone l'utilizzo per la realizzazione dei depositi di determinati materiali rispondenti a precisi requisiti di sicurezza e controllabili attraverso l'apposizione della marcatura CE. Ritiene pertanto di esprimere parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- a) valuti l'Amministrazione la congruità dei termini previsti dall'articolo 3 dello schema per l'effettuazione del sopralluogo e il rilascio del certificato di prevenzione incendi in relazione alla autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di deposito che il comma 5 del precedente articolo 2 ricollega alla semplice presentazione della domanda e della relativa documentazione; è inoltre utile richiamare al comma 5 dell'articolo 2 l'applicabilità dell'articolo 7 del d.P.R. n. 37 del 1998 che disciplina gli obblighi a carico dei soggetti che hanno ottenuto il nulla osta provvisorio per le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi;
- b) al comma 3 dell'articolo 3 è opportuno chiarire che, qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti di sicurezza, viene immediatamente a cessare l'autorizzazione provvisoria prevista dal citato comma 5 dell'articolo 2;
- c) il comma 4 dell'articolo 3 deve essere riformulato individuando quali siano i procedimenti ai quali la disposizione si riferisce e mantenendo comunque

fermo come termine massimo il termine previsto dal comma 1, non essendo comunque opportuno che l'efficacia dell'autorizzazione provvisoria possa ulteriormente protrarsi.

**P.Q.M.**

Esprime parere favorevole, con le suesposte osservazioni.

Per estratto dal Verbale  
Il Segretario della Sezione  
(Licia Grassucci)

*Licia Grassucci*

Visto  
Il Presidente della Sezione  
(Livia Barberio Corsetti)

*Livia Barberio Corsetti*